

## ALLEGATO A)

### REGIME TRANSITORIO DISCIPLINATO DALLA LEGGE PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI 2007 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

#### PROROGHE DELLE CONVEZIONI STIPULATE SULLE BASE DELLE PRECEDENTI LEGGI DI SETTORE ABROGATE

Il passaggio dal precedente ordinamento dei servizi sociali, regolato dalla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione) e della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), ormai abrogate, al nuovo sistema di qualità dei servizi, previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), è disciplinato dall'art. 53 della l.p. 13/2007, con particolare riferimento ai commi 5 e 6, dall' art. 7, sesto comma della l.p. 35/1983 e dall'art. 38, comma 5 della l.p. 14/1991, entrambi ancora in vigore.

Si riportano di seguito i testi delle norme citate:

#### *Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13*

#### *Politiche sociali nella provincia di Trento*

##### *Art. 53*

##### *Disposizioni transitorie*

(...)

5. *La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere **dalla data individuata dal regolamento di esecuzione**. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate.*

6. *In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un **congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni**; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati. L'articolo 19, comma 3, si applica anche ai soggetti che abbiano svolto servizi socio-assistenziali in assenza dell'autorizzazione o in caso di sua revoca ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991.*

(...)

#### *LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983 n. 35*

#### *Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione*

##### *Art. 7*

##### *Convenzioni con organismi privati*

*I soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le proprie attività, sulla base della convenzione attualmente in corso, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5, fatta salva la possibilità per la Provincia di modificare le condizioni convenzionali o d'interrompere il rapporto se non c'è più interesse al servizio o se c'è stata una valutazione negativa del servizio. In questi casi si applica l'articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007.*

## **LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1991, n. 14**

### **Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento**

#### Art. 38 Convenzioni

*5 bis. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le attività, sulla base della convenzione in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5. In questi casi si applica l'articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007.*

In attuazione del comma 5 dell'articolo 53 della l.p. 13/2007, l'art. 21, comma 2 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale), di seguito regolamento, ha individuato la data di efficacia del regolamento stesso al **1° luglio 2018**. Di conseguenza, ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 53, i soggetti che stanno operando a quella data sono considerati:

- se soggetti privati (compresi i soggetti profit) che operano solo nel libero mercato, **autorizzati ex lege** fino al **30 giugno 2021** (art. 19 del regolamento);
- se enti del Terzo settore e APSP che operano con un affidamento da parte di un ente pubblico o siano da esso finanziati, **autorizzati e accreditati ex lege** fino al **30 giugno 2021** (art. 20 del regolamento).

Detti soggetti sono autorizzati e/o accreditati *ex lege* transitoriamente solo per quelle determinate categorie di servizi che al 1° luglio 2018 stanno svolgendo.

In virtù del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 53 della l.p. 13/2007, del sesto comma dell'art. 7 della l.p. 35/1983 e del comma 5 dell'art. 38 della l.p. 14/1991, le convenzioni per la gestione di servizi socio-assistenziali stipulate, sulla base delle suddette leggi abrogate, dalla Provincia e dagli enti locali territorialmente competenti con i soggetti ora accreditati *ex lege*, sono da considerarsi **prorogate fino al 30 giugno 2021**, se stipulate prima dell'entrata in vigore dei commi che hanno introdotto le suddette proroghe<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> I commi sono stati introdotti: nella l.p. 35/1983, dall'art. 59 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008); nella l.p. 14/1991, dall'art. 47 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (Legge finanziaria provinciale 2009). Entrambe le norme sono state di recente modificate dagli artt. 15 e 16 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)

In entrambe le norme contenenti le proroghe è stata inserita una “condizione”: che le procedure per l’affidamento dei servizi oggetto di convenzioni in proroga fossero avviate entro 6 mesi dalla data individuata ai sensi dell’art. 53 comma 5 l.p. 13/2007. **Pertanto, l’arco temporale concesso agli enti territoriali competenti per l’avvio delle procedure va dal 1° luglio al 31 dicembre 2018.**

Tale adempimento si considera assolto anche con l’adozione, da parte di ciascun ente competente, di un atto ricognitivo o programmatico del sistema di servizi socio assistenziali da esso gestiti. Resta fermo il termine del 30 giugno 2021 per la conclusione delle procedure. Il documento potrà contenere indicazioni anche sulla gestione dei servizi attualmente oggetto di rapporti giuridici non rientranti nell’ambito di applicazione delle proroghe sopra descritte.

Sulla base delle linee guida di cui agli allegati B), C), D) ed E) di questa deliberazione, dei criteri applicativi delle norme riguardanti i contributi previsti dalla l.p. 13/2007 citate nei suddetti allegati, degli schemi di convenzione e di altri documenti di approfondimento che saranno adottati nei prossimi mesi, gli enti competenti avranno a disposizione tutti gli strumenti per procedere alla predisposizione del suddetto atto ricognitivo o programmatico e successivamente, per ogni intervento, all’attivazione della modalità di gestione e finanziamento ritenuta più idonea.